APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A ROMA IL 19 DICEMBRE 1930 CON PROTOCOLLO FINALE, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE TRA I DUE PAESI E I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN COMUNE DELLE PERSONE

Art. 2

La presente legge avra' effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931. Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Mosconi

- Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 22 luglio 1931, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone
Estremi	Legge 12 giugno 1931, n. 825
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-italo-svizzero-firmato-a-roma-il-19/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it